

Oggetto: Piano di Recupero in zona Pr4 – Adozione.

IL SINDACO

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa al Piano di Recupero in zona Pr1, dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”

Il Sindaco dà quindi la parola all'Assessore Geom. Cortassa Carlo, il quale ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 “Tutela ed uso del suolo”, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui è seguita la Variante Parziale n.18 approvata con delibera del C.C. n.2 del 04.04.2013, la Variante Parziale n. 19 approvata con delibera del C.C. n. 42 del 30.09.2014, la Variante Parziale n. 20 approvata con delibera del C.C. n. 25 del 06.07.2015 e la Variante Parziale n. 21 approvata con delibera del C.C. n. 15 del 27.04.2016.

L'Assessore Geom. Cortassa Carlo, relaziona che:

- la Sig.ra Angaramo Maddalena e la Società DEMCA srl in data 07.04.2016 prot. n. 2422 hanno presentato istanza per l'approvazione di un Piano di Recupero relativo alla zona Pr4 di centro storico ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 56/77;
- la Sig.ra Angaramo Maddalena e la Società DEMCA srl sono gli unici ed esclusivi proprietari dell'intera area con insistenti fabbricati ex agricoli ricadente in Via Roma 23, individuata a Catasto Terreni al Foglio 12 particelle n. 1150-1155-574-1047-109-108-576-113-450, ed assoggettata a Piano di Recupero dal vigente PRGC;
- sinteticamente la proposta di Piano di Recupero definisce:
 - l'analisi dello stato di consistenza e di degrado dei fabbricati esistenti;
 - la proposta progettuale per l'integrale recupero della consistenza a fini residenziali;
 - la definizione tipologica e formale degli interventi ammessi;
 - le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle monetizzazione delle aree a standard;
- che il Piano di Recupero è ubicato in zona 'A' (Centro Storico) del vigente P.R.G.C.;
- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto riaccolto la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, Parte Seconda –intitolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”– inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:
 - l'art. 40, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: “Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”
 - l'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. statuisce che “l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.-

Oggetto: Piano di Recupero in zona Pr4 – Adozione.

IL SINDACO

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa al Piano di Recupero in zona Pr1, dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”

Il Sindaco dà quindi la parola all'Assessore Geom. Cortassa Carlo, il quale ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 “Tutela ed uso del suolo”, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui è seguita la Variante Parziale n.18 approvata con delibera del C.C. n.2 del 04.04.2013, la Variante Parziale n. 19 approvata con delibera del C.C. n. 42 del 30.09.2014, la Variante Parziale n. 20 approvata con delibera del C.C. n. 25 del 06.07.2015 e la Variante Parziale n. 21 approvata con delibera del C.C. n. 15 del 27.04.2016.

L'Assessore Geom. Cortassa Carlo, relaziona che:

- la Sig.ra Angaramo Maddalena e la Società DEMCA srl in data 07.04.2016 prot. n. 2422 hanno presentato istanza per l'approvazione di un Piano di Recupero relativo alla zona Pr4 di centro storico ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 56/77;

- la Sig.ra Angaramo Maddalena e la Società DEMCA srl sono gli unici ed esclusivi proprietari dell'intera area con insistenti fabbricati ex agricoli ricadente in Via Roma 23, individuata a Catasto Terreni al Foglio 12 particelle n. 1150-1155-574-1047-109-108-576-113-450, ed assoggettata a Piano di Recupero dal vigente PRGC;

-sinteticamente la proposta di Piano di Recupero definisce:

- l'analisi dello stato di consistenza e di degrado dei fabbricati esistenti;
- la proposta progettuale per l'integrale recupero della consistenza a fini residenziali;
- la definizione tipologica e formale degli interventi ammessi;
- le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle monetizzazione delle aree a standard;

- che il Piano di Recupero è ubicato in zona 'A' (Centro Storico) del vigente P.R.G.C.;

- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto raccordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, Parte Seconda –intitolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”– inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:

- l'art. 40, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: “Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della Lr. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”
- l'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. statuisce che “l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.-

- l'art. 40, comma 8, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. precisa che *“Per il piano particolareggiato, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione.”*.
- con Delibera della Giunta Comunale n. 85 del 07.06.2012 si è provveduto alla costituzione dell'Organo Tecnico Comunale, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.7 della legge regionale 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., presso lo Sportello per l'Edilizia del Comune di Moretta individuando nel Responsabile dell'Area Edilizia Privata, o suo delegato, il responsabile dei procedimenti di valutazione;
- della proposta del presente provvedimento, corredata dagli allegati tecnici del progetto di Piano di Recupero in zona Pr4, di Via Roma 23, è stata data pubblicità prima della sua adozione nell'apposita sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito internet del Comune, ai sensi dell'art.39 *“Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”* del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

L'Assessore Geom. Cortassa Carlo:

- visto il comma 6, dell'art. 41 bis, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., che, per il procedimento di formazione del Piano di Recupero, rimanda all'articolo 40 della medesima legge e prevede che nel caso in cui il Piano di Recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani individuati dal PRGC a norma dell'art. 24, comma 1, numero 1), come nel caso in specie, si applichi l'articolo 40, comma 10, della medesima legge che prevede l'invio, dopo l'adozione da parte della Giunta Comunale, alla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, deve esprimere il proprio parere vincolante, competenza non assorbita per gli strumenti urbanistici esecutivi dalla Commissione Locale del paesaggio, escludendo la L. R. 32/2010 la competenza della stessa attraverso rimando a quella regionale per i pareri di cui agli art. 40 e 41 bis della L.R. 56/1977;

- visto il 1°, 2° e 3° comma dell'art. 40 della medesima L.R. nel quale è disposto che:

1. *Il Piano Particolareggiato, da leggersi Piano di Recupero, adottato con deliberazione della Giunta è pubblicato sul sito informatico del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.*
2. *La Giunta Comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche..... Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.*
3. *Il Piano Particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.....;*

- propone alla Giunta Comunale l'adozione del Piano di Recupero relativo alla zona Pr4, di Via Roma 23, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Titoli di proprietà
 - Relazione illustrativa
 - Documentazione fotografica
 - Tavola 1: Estratto catastale, Estratto di PRGC, Planimetria Stato Attuale e Progetto
 - Tavola 2: Stato Attuale - Pianta, Prospetti, Sezioni
 - Tavola 3a: Progetto – pianta piano terra, pianta piano primo
 - Tavola 3b: Progetto – pianta piano interrato
 - Tavola 4: Progetto – prospetti e sezioni
 - Tavola 5: Particolari costruttivi
 - Tavola 6: Calcoli planovolumetrici
 - Bozza di convenzione
 - Relazione di calcolo idraulico – Rete acque bianche – Rete acque nere
 - Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Geom. Cortassa Carlo;

Visto l'art.5, comma 13, della legge 12 luglio 2011, n. 106 che prevede che i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione dell'Assessore Geom. Cortassa Carlo e di considerarla parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- 2) di adottare ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.R. 56/1977 il Piano di Recupero relativo alla zona Pr4, di Via Roma 23, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Titoli di proprietà
 - Relazione illustrativa
 - Documentazione fotografica
 - Tavola 1: Estratto catastale, Estratto di PRGC, Planimetria Stato Attuale e Progetto
 - Tavola 2: Stato Attuale - Piante, Prospetti, Sezioni
 - Tavola 3a: Progetto – pianta piano terra, pianta piano primo
 - Tavola 3b: Progetto – pianta piano interrato
 - Tavola 4: Progetto – prospetti e sezioni
 - Tavola 5: Particolari costruttivi
 - Tavola 6: Calcoli planovolumetrici
 - Bozza di convenzione
 - Relazione di calcolo idraulico – Rete acque bianche – Rete acque nere
 - Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
- 3) di procedere:
 - alla pubblicazione del progetto di Piano di Recupero relativo alla zona Pr4, ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm. e ii. e dell'art. 40, comma 1, della Legge Regionale 05.12.1977 n.56 e ss.mm.ii. sul sito informatico del Comune e per estratto all'Albo pretorio del Comune per una durata di 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione;
 - al deposito del progetto di Piano di Recupero relativo alla zona Pr4, nello stesso periodo, in pubblica visione, presso l'ufficio urbanistica.
- 4) di trasmettere all'Organo Tecnico Comunale, individuato nello Sportello per l'Edilizia del Comune di Moretta, copia del presente atto con i relativi allegati per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria, esame ed espressione del parere relativo all'assoggettabilità a valutazione ambientale (VAS) del progetto di Piano di Recupero relativo alla zona Pr4, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 40/1998 e della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 come integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29.02.2016 n. 25-2977;

Dopodichè i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al fine di dare immediato avvio all'iter di approvazione dello strumento urbanistico in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : Banchio Sergio

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Mina Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 27 GIU. 2016 al 12 LUG. 2016 come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

è stata comunicata, con lettera in data 27 GIU. 2016 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Moretta, 27 GIU. 2016

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);

Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta 27 GIU. 2016

Il Segretario Comunale